

Ordinanza del 5 giugno 2015 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

La responsabilità risarcitoria degli amministratori verso la società, di cui all'art. 2476 c.c., sorge in capo all'amministratore unico di s.r.l. che abbia omesso di svolgere controlli su operazioni gestorie adducendo quale giustificazione il suo ruolo di mero "prestanome" e, dunque, lo svolgimento dei poteri gestori da parte di altro soggetto quale amministratore di fatto. Tale allegazione fonda, di per sé sola, un giudizio di rimprovero già a titolo di colpa, sufficiente per l'attribuzione di una responsabilità per *mala gestio*.

Principio applicato in ipotesi di rigetto del reclamo promosso avverso l'ordinanza che, in accoglimento del ricorso cautelare proposto dal curatore fallimentare di s.r.l. nei confronti dell'amministratore unico, aveva autorizzato il sequestro conservativo ai danni di quest'ultimo, dichiaratosi mero "prestanome", a fronte di responsabilità risarcitoria per negligenza che ha comportato distrazione di denaro della società medesima in conseguenza di comportamenti di altro soggetto quale amministratore di fatto.

[Ord. 5.6.2015](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)